Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2019, n. 30-8814

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014 - 2020 - Disposizioni relative alle Operazioni 8.3.1 "Sostegno prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici", 8.4.1. "Ripristino danni a foreste da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici" e 8.5.1. "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali".

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 reca disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11/3/2014, integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/6/2014 dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. In particolare gli articoli 34 e 35 stabiliscono la compatibilità con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, degli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici e per gli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/7/2014, reca modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Richiamati:

- il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte vigente, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019 e recepito con DGR n. 18-8483 del 01/03/2019;
- la Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", Operazione 8.3.1 "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", Operazione 8.4.1 "Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", Operazione 8.5.1 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 24 e 25 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ritenuto necessario approvare le disposizioni attuative delle Operazioni 8.3.1 "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", 8.4.1 "Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.5.1 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali", di cui agli allegati A e B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di indicare, all'interno delle disposizioni attuative per le Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1, dei limiti minimi e massimi di spesa per ogni istanza in relazione ai seguenti criteri:

- importo stimato dell'investimento per singolo progetto,
- budget a disposizione del bando per operazione,
- efficienza del procedimento amministrativo (in termini di rapporto fra l'impegno istruttorio e il valore della pratica).

Dato atto che:

- i contributi erogati dalle Operazione 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 non sono cumulabili con altre sovvenzioni europee, nazionali, regionali o di altri enti pubblici finalizzate alla realizzazione delle medesime iniziative:
- i contributi erogati dall'Operazione 8.4.1 non possono in alcun modo costituire una forma di risarcimento per i mancati guadagni derivanti dalla calamità;
- in riferimento alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1, sono stati autorizzati gli aiuti codificati SA46566 ai sensi del succitato Regolamento (UE) 702/2014 e, da marzo 2018, Aiuto SA.50704(2018).

Richiamato che:

- il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte fissa la disponibilità iniziale delle operazioni 8.3, 8.4 e 8.5 in 19,380 milioni di euro;
- con D.G.R. n. 36-3578 del 4 luglio 2016 (approvazione del quadro di riferimento per l'attuazione delle misure del PSR 2014-2020 da realizzarsi a titolarità regionale), per la realizzazione delle operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 a titolarità regionale sono state destinati i seguenti importi massimi come riportata nella tabella seguente secondo il tipo di Operazione:

Operazione	Disponibilità totale	Titolarità regionale
8.3.1	€ 6.000.000,00	€ 2.750.000,00
8.4.1	€ 6.000.000,00	€ 2.750.000,00
8.5.1	€ 7.380.000,00	€ 5.500.000,00

TOTALE	€ 19.380.000,00	€ 11.000.000,00
--------	-----------------	-----------------

Ritenuto di articolare l'attuazione delle Operazioni di cui al presente provvedimento con l'apertura di 3 bandi contemporanei secondo le seguenti disponibilità e con il seguente riparto di risorse:

Operazione	Disponibilità	Di cui quota UE 43,12 %	Di cui quota Stato 39,82 %	Di cui quota Regione 17,06 %
8.3.1	€ 3.250.000,00	€ 1.401.400,00	€ 1.294.150,00	€ 554.450,00
8.4.1	€ 3.250.000,00	€ 1.401.400,00	€ 1.294.150,00	€ 554.450,00
8.5.1	€ 1.880.000,00	€ 810.656,00	€ 748.616,00	€ \$02728,00
TOTALE	€ 8.380.000,00	€ 3.613.456,00	€ 3.336.916,00	€ 1.429.628,00

Dato atto che l'onere a carico del bilancio regionale, quale quota necessaria per il cofinanziamento pari complessivamente ad Euro 1.429.628,00, trova copertura nella Missione 16, Programma 1, Impegno 58/2020 sul cap. 262963/2019, che complessivamente ha una disponibilità di € 31.500.000,00 e che di tali somme, attualmente impegnate, sono state finora utilizzate € 3.719.680,00 e pertanto risultano ancora disponibili € 31.380.320,00.

Richiamato che:

- l'art. 1 della l.r. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della l.r. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della l.r. 9/2007, prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) a cui sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune;
- l'ARPEA è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, quale organismo pagatore regionale ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;
- con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R del 18.10.2002 è stato approvato il "Regolamento di attività dell'Organismo pagatore della Regione Piemonte", il cui articolo 8 disciplina le funzioni di detto Organismo;
- con la D.G.R. 23.04.2007, n. 41 5776 è stato approvato lo Statuto di ARPEA il cui articolo 2 stabilisce che ARPEA provvede, tra l'altro, all'autorizzazione e al controllo dei pagamenti.

Dato atto che:

- l'erogazione dei pagamenti di cui alle suddette operazioni rientra nelle competenze istituzionali di ARPEA;
- la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- 1) la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale) viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- 2) la quota nazionale e regionale (pari al 56,88 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,82 % del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie stanziate sull'apposito capitolo di spesa 262963 Missione 16 Prog. 1 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'Organismo Pagatore.

Ritenuto di demandare al Settore Foreste della Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (A18000) l'adozione dei bandi relativi alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1, e 8.5.1, provvedendo con propri atti a fornire le eventuali precisazioni che si rendessero necessarie a definire eventuali disposizioni specifiche, operative e procedurali nonché a monitorare l'attuazione.

Acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza tramite consultazione scritta del 21 febbraio 2019-6 marzo 2019 in riferimento ai criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte nell'ambito delle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1, riferite alla Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

la Giunta regionale unanime,

delibera

nell'ambito del vigente Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019 e recepito con DGR n. 18-8483 del 01/03/2019:

- 1) di approvare gli indirizzi e le disposizioni attuative delle Operazioni 8.3.1 "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.4.1 "Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) di approvare gli indirizzi e le disposizioni attuative dell'Operazione 8.5.1 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali" allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- 3) di stabilire di attivare per ciascuna delle Operazioni 8.3.1 "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", 8.4.1 "Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.5.1 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali", i relativi bandi con una disponibilità economica così definita: a) Operazione 8.3.1: € 3.250.000,00 di cui € 1.40400,00 di quota UE, € 1.294.150,00 di quota Stato ed € 554.450,00 di quota regionale,
- b) Operazione 8.4.1: € 3.250.000,00 di cui € 1.401400,00 di quota UE, € 1.294.150,00 di quota Stato ed € 554.450,00 di quota regionale,

- c) Operazione 8.5.1: € 1.880.000,00 di cui € 810.6**5**,00 di quota UE, € 748.616,00 di quota Stato ed € 320.728,00 di quota regionale
- 4) di dare atto che l'onere a carico del bilancio regionale, quale quota necessaria per il cofinanziamento pari complessivamente ad Euro 1.429.628,00, trova copertura nella Missione 16, Programma 1, impegno n. 58/2020 sul cap. 262963/2019, che complessivamente ha una disponibilità di € 31.500.000,00 e che tali somme,attualmente impegnate, sono stati finora utilizzati € 3.719.680,00 e pertanto risultano ancora disponibili € 31.380.320,00;
- 5) di dare atto che l'erogazione dei pagamenti di cui alle Operazioni sopra citate rientra nelle competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).
- 6) di demandare al Settore Foreste della Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (A18000) l'adozione dei bandi relativi alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1, e 8.5.1, provvedendo con propri atti a fornire le eventuali precisazioni che si rendessero necessarie a definire eventuali disposizioni specifiche, operative e procedurali nonché a monitorare l'attuazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente.

(omissis)

Allegato

Indirizzi per l'attuazione delle operazioni 8.3.1. "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.4.1. "Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- art. 24 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
- artt. 67 e 71 del Regolamento (ÚE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- art. 34 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici" del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.06.2014;
- aiuti codificati SA46566 ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione Europea e, da marzo 2018, Aiuto SA.50704(2018);
- Decisione della Commissione europea C (2019) 1469 del 19 febbraio 2019 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (di seguito PSR); PSR approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 18 8483 del 01/03/2019;
- Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste":
- sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" operazione 8.3.1 "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici";
- sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" operazione 8.4.1 "Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici":
- legge 241/90, artt. 12 e 15, e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo";
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvate a livello nazionale ai sensi dell'art. 65 comma 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE:
- Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste":
- Regolamento 8/R del 20 settembre 2011 (modificato dai Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015);
- D.G.R. n. 55 8208 del 20/12/2018 "Legge 21 novembre 2000 n. 353, art. 10, comma 1. Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di interventi di carattere selvicolturale e/o di ingegneria naturalistica con risorse pubbliche.";
- D.G.R. n. _____ del ____ "LR 4/2009, art. 17, D.G.R. 79-6271 del 22/12/2017. Approvazione del Piano straordinario di interventi di riprestino in seguito agli incendi dell'autunno 2017. Autorizzazioni ai sensi del Regolamento 8/R del 20/09/2011 (modificato dai Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015) e della L. 353/2000, art. 10.";
- decreti ministeriali di lotta obbligatoria di interesse forestale;
- D. Lgs. 214/2005 Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

2. FINALITÀ DELLE OPERAZIONI

Obiettivo delle Operazioni è sostenere gli investimenti di prevenzione o di ripristino dei danni causati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

Le Operazioni concorrono ai seguenti obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso l'adozione di tecniche selvicolturali innovative volte a garantire la stabilità e la conservazione delle foreste alpine;
- ambiente, mediante la conformità alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità, il rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile e l'inserimento nei principi per i criteri di selezione della certificazione volontaria della GFS secondo gli standard internazionali (PEFC/FSC);
- cambiamento climatico, mediante la conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

3. RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione delle Operazioni è:

Operazione	Disponibilità	Di cui quota UE 43,12 %	Di cui quota Stato 39,82 %	Di cui quota Regione 17,06 %
8.3.1	€3.250.000,00	€1.401.400,00	€1.294.150,00	€554.450,00
8.4.1	€3.250.000,00	€1.401.400,00	€1.294.150,00	€554.450,00
TOTALE	€6.500.000,00	€2.802.800,00	€2.588.300,00	€1.008.900,00

Qualora modifiche, rimodulazioni o incrementi della dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale rendessero disponibili ulteriori risorse per l'attuazione delle Operazioni, tali ulteriori risorse saranno utilizzate per il finanziamento di eventuali domande ammesse in graduatoria ma prive di copertura finanziaria.

L'eventuale utilizzo di ulteriori risorse finanziarie ascrivibili alle risorse finanziare aggiuntive erogate dallo Stato Italiano o dalla Regione Piemonte, sarà oggetto, ove ritenuto necessario ed opportuno, di specifici provvedimenti.

4. BENEFICIARI

Sono beneficiari i proprietari e/o gestori di foreste private o pubbliche, singoli o associati.

Con il termine di gestori si intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma giuridica, che abbiano la completa disponibilità delle superfici inserite a domanda. Sono considerati gestori:

- gli affittuari;
- altri soggetti che in base ad atti o contratti già esistenti, o stipulati ai fini dell'ammissione ai benefici delle presenti Operazioni, abbiano la titolarità giuridica ad assumere gli impegni di cui alle presenti Operazioni e a compiere le azioni consequenti.

5. LOCALIZZAZIONE

Gli investimenti devono essere localizzati sul territorio della Regione Piemonte.

6. AMBITI di OPERATIVITÀ - INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli ambiti di operatività sono così definiti per operazione:

<u>Operazione 8.3.1</u>: vengono sostenuti interventi di prevenzione e mitigazione degli eventuali danni che possono essere causati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici finalizzandoli al miglioramento della stabilità ecologica di boschi e relativi versanti:

- interventi selvicolturali e di difesa idrogeologica e fitosanitaria (anche attraverso misure di lotta biologica) sia a carattere preventivo della calamità che di protezione contro la selvaggina in aree forestali danneggiate;
- misure di prevenzione (interventi protettivi) contro valanghe, smottamenti, frane, caduta sassi e altre calamità naturali nella fascia boschiva e alpicola;
- misure di prevenzione di danni dovuti a fattori biotici (fitopatie e infestazioni parassitarie).

<u>Operazione 8.4.1</u>: vengono sostenuti gli interventi di ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici finalizzandoli al miglioramento della stabilità ecologica di boschi e relativi versanti susseguenti l'evento. Gli interventi sono quindi volti al ripristino dell'equilibrio idrogeologico e delle funzioni di protezione dei boschi venute meno a causa della calamità e possono comprendere:

- interventi selvicolturali di rinaturalizzazione dei popolamenti forestali;
- interventi selvicolturali di ricostituzione;
- opere connesse al ripristino della stabilità a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici biotici e abiotici.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità sono così definite per operazione:

Operazione 8.3.1:

- coerenza dell'intervento con gli obiettivi della Misura 8 e delle specifiche operazioni e azioni:
- possesso delle superfici forestali oggetto di intervento pari ad almeno la durata dell'impegno;
- nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici;
- gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi sono limitati alle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio dal Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi approvato con la DGR n. 32 -1748 del 13/07/2015 ;
- per i richiedenti la cui superficie forestale in gestione sia superiore ai 100 ettari, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PFA) o da uno strumento equivalente (Studi per i PFT, Piano Paesaggistico Regionale di cui alla D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017 Piani di gestione dei siti Natura 2000 e altre zone ad alto valore naturalistico quali Parchi e le Altre Aree Protette);

Operazione 8.4.1:

- coerenza dell'intervento con gli obiettivi della Misura 8 e delle specifiche operazioni e azioni:
- possesso delle superfici forestali oggetto di intervento pari ad almeno la durata dell'impegno;
- gli interventi di ripristino sono subordinati al riconoscimento formale da parte della pubblica autorità competente del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa, o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato. L'entità del danno viene calcolata sulla base del rapporto fra la superficie danneggiata e la superficie interessata dall'evento, certificata da organismi scientifici pubblici;
- per i richiedenti la cui superficie forestale in gestione sia superiore ai 100 ettari, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PFA) o da uno strumento equivalente (Studi per i PFT, Piano Paesaggistico Regionale di cui alla D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017 Piani di gestione dei siti Natura 2000 e altre zone ad alto valore naturalistico quali Parchi e le Altre Aree Protette):

8. COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Sono ammissibili i costi sostenuti così definiti per operazione:

Operazione 8.3.1:

- creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione sostenute una sola volta e prima del saldo del contributo concesso:
- interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, compresi interventi selvicolturali e fitosanitari per la stabilizzazione ecologica di aree forestali potenzialmente a rischio di incendi boschivi o calamità naturali (interventi selvicolturali di prevenzione, di rinaturalizzazione dei popolamenti forestali in base alle tipologie forestali potenziali, creazione di aree di rinnovazione naturale, misure di protezione contro la selvaggina in aree forestali danneggiate, eliminazione del materiale danneggiato, opere di sistemazione idraulico-forestali);
- installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie;
- spese tecniche collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di consulenti;
- l'IVA, qualora il beneficiario non sia in grado di recuperarla.

Non è concesso alcun sostegno per attività agricole, anche se finalizzate alla prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali, in zone interessate da impegni agroambientali.

Operazione 8.4.1:

- ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici compresi: interventi selvicolturali e fitosanitari per la stabilizzazione ecologica di aree forestali (interventi selvicolturali, di rinaturalizzazione dei popolamenti forestali in base alle tipologie forestali potenziali, creazione di aree di rinnovazione naturale, misure di protezione contro la selvaggina, eliminazione del materiale danneggiato, opere di sistemazione idraulico-forestali);
- spese tecniche collegate agli interventi di cui al punto precedente;
- l'IVA, qualora il beneficiario non sia in grado di recuperarla.

Non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente ai danni derivanti dalle calamità naturali.

Per entrambe le operazioni:

- non è ammissibile il cumulo con altri strumenti di sostegno pubblici o con regimi assicurativi privati;
- non sono ammissibili i costi sostenuti precedentemente la presentazione della domanda di sostegno;
- per la definizione dell'ammissibilità delle spese, si applicano le specifiche Linee Guida relative allo sviluppo rurale 2014-2020.

9. ALIQUOTA DEL SOSTEGNO

L'aliquota del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile.

Il calcolo del contributo effettivamente concesso viene effettuato mediante le Unità di Costo Standard appositamente calcolate, certificate e approvate nell'ambito del PSR 2014-2020 (allegato 18 al testo vigente).

Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere al prezzario della Regione Piemonte o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base delle singole voci del prezzario della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazioni di preventivi.

In ogni caso, per le eventuali tipologie di lavoro o costruttive che non rientrassero fra quelle descritte tra le Unità di Costo Standard, le relative spese dovranno essere comprovate da fatture e giustificativi di pagamento intestati al beneficiario.

I costi standard non trovano attuazione nel caso in cui il beneficiario sia tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.

10. IMPEGNI

Gli impegni minimi che i beneficiari si assumono comprendono:

- (per quanto applicabile) la corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionalità dei beni e delle aree oggetto di intervento per un periodo di 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale,
- il non apportare modifiche ai beni e alle aree oggetto di interventi tali da alterarne la natura e compromettere gli obiettivi dell'investimento per un periodo di 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale,
- la conservazione della destinazione d'uso dei beni e delle aree oggetto di intervento per un periodo di 10 anni dalla data di pagamento del saldo finale.

11. CRITERI DI SELEZIONE

L'assegnazione dei punteggi per l'inserimento nelle graduatorie di finanziamento delle domande ammissibili e coerenti con gli obiettivi delle presenti Operazioni avviene sulla base dei criteri di selezione di seguito elencati per ciascuna Operazione:

N.	Intervento		Punti	
		fino al 33% (*)	3	
1	Presenza certificazione GFS	da 34% a 66% (*)	4	
		da 67% a 100% (*)	5	
2	Fasce altimetriche	Montagna	5	
_	asce allimetriche	Collina	3	
	Fasce fluviali	A PAI	4	
_		B PAI	2	
3		Altro = fascia C e corsi d'acqua non fasciati	1	
4	Eunziono protottivo	diretta	4	
4	Funzione protettiva	generale	1	
	Rete Natura 2000 e Aree Naturali Protette	Rete Natura 2000	4	
5		Aree Protette	2	
		Fuori RN2000 e AP	1	
	Intervento inserito in uno strumento di pianificazione forestale	fino al 33% (*)	2	
6		da 34% a 66% (*)	3	
		da 67% a 100% (*)	4	

Punteggio minimo 4

A parità di punteggio, per la collocazione nella graduatoria la priorità è data alle domande con punteggio maggiore nei seguenti criteri in ordine decrescente: 6, 3, 4, 5, 1.

^(*) della superficie inserita in domanda

8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici				
N.	Intervento	Punti		
	fino al 33% (*)			
1	Presenza certificazione GFS da 34% a 66% (*)	3		
	da 67% a 100% (*)	4		
2	Fasce altimetriche Montagna	5		

		Collina	3
3	Fasce fluviali	A PAI	4
		B PAI	2
		Altro = fascia C e corsi d'acqua non fasciati	1
4	Funzione protettiva	diretta	4
		generale	1
		Rete Natura 2000	4
5	Rete Natura 2000 e Aree Naturali Protette	Aree Protette	2
		Fuori RN2000 e AP	1
6	Superficie per la quale il Piano straordinario di ripristino incendi boschivi 2017 indica priorità di intervento	alta	4

Punteggio minimo 6

A parità di punteggio, per la collocazione nella graduatoria la priorità è data alle domande con punteggio maggiore nei seguenti criteri in ordine decrescente: 6, 3, 4, 5, 1.

(*) della superficie inserita in domanda

12. NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI

Ogni richiedente può presentare una sola domanda per Operazione.

13. MODALITÀ ATTUATIVE

Coerentemente con i contenuti del PSR e in conformità alle presenti disposizioni attuativa, il Settore Foreste della Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (A18000) provvede alla stesura dei bandi pubblici e alla loro approvazione con determinazione dirigenziale.

I bandi pubblici verranno pubblicai sul B.U.R.P. e sul sito istituzione della Regione Piemonte.

I bandi pubblici dovranno fissare almeno:

- le modalità per la presentazione delle domande;
- le procedure generali per l'istruttoria delle domande di aiuto;
- le modalità per la presentazione delle domande di pagamento;
- le procedure per l'istruttoria delle domande di pagamento;
- le modalità per la presentazione di eventuali proroghe e varianti;
- le modalità di erogazione del contributo;
- i casi di decadenza;
- le modalità di partecipazione del beneficiario all'iter della domanda;
- le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi e tecnici;
- le riduzioni e sanzioni;
- le indicazioni di dettaglio per determinare l'ammissibilità degli interventi e il calcolo dei punteggi attribuiti tramite i criteri di selezione.

14. MONITORAGGIO, CONTROLLO E VERIFICA DELLE ATTIVITA'

Il Settore Foreste effettua i seguenti controlli ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809 del 17.07.2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013:

- amministrativo, sul 100% delle domande di pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo dai beneficiari e necessari all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni;
- in loco su un campione minimo del 5% della spesa ammessa a finanziamento;
- in situ, finalizzati a vigilare sulla regolare realizzazione degli investimenti.

Ulteriori specifici controlli possono essere previsti nei manuali procedurali ARPEA.

Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione dell'attività autorizzata e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza; è altresì responsabile di ogni altra dichiarazione sostitutiva resa nel corso di realizzazione dell'attività.

Indirizzi per l'attuazione della Operazione 8.5.1. "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali"

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- art. 25 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
- artt. 67 e 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- art. 35 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.06.2014:
- aiuti codificati SA46566 ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione Europea e, da marzo 2018, Aiuto SA.50704(2018);
- Decisione della Commissione europea C (2019) 1469 del 19 febbraio 2019 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (di seguito PSR); PSR approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 18 8483 del 01/03/2019;
- Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste":
- sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" operazione 8.5.1 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali";
- legge 241/90, artt. 12 e 15, e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo";
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvate a livello nazionale ai sensi dell'art. 65 comma 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE.
- Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- Regolamento 8/R del 20 settembre 2011 (modificato dai Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015);

2. FINALITÀ DELL'OPERAZIONE

Obiettivo dell'Operazione è sostenere gli investimenti finalizzate ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.

L'Operazione concorre ai seguenti obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso l'adozione di tecniche selvicolturali innovative volte a garantire la stabilità e la conservazione delle foreste alpine;
- ambiente, mediante la conformità alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità, il rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile e l'inserimento nei principi per i criteri di selezione della certificazione volontaria della GFS secondo gli standard internazionali (PEFC/FSC);
- cambiamento climatico, mediante la conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

3. RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione dell'Operazione è pari a €1.880.000,00, dei quali:€810.656,00 quota UE (43,12%),

€748.616,00 quota Stato (39,82%),

€ 320.728,00 quota Regione (17,06%).

Qualora modifiche, rimodulazioni o incrementi della dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale rendessero disponibili ulteriori risorse per l'attuazione delle Operazioni, tali ulteriori risorse saranno utilizzate per il finanziamento di eventuali domande ammesse in graduatoria ma prive di copertura finanziaria.

L'eventuale utilizzo di ulteriori risorse finanziarie ascrivibili alle risorse finanziare aggiuntive erogate dallo Stato Italiano o dalla Regione Piemonte, sarà oggetto, ove ritenuto necessario ed opportuno, di specifici provvedimenti.

4. BENEFICIARI

Sono beneficiari i proprietari e/o gestori di foreste private o pubbliche, singoli o associati.

Con il termine di gestori si intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma giuridica, che abbiano la completa disponibilità delle superfici inserite a domanda. Sono considerati gestori:

- gli affittuari;
- altri soggetti che in base ad atti o contratti già esistenti, o stipulati ai fini dell'ammissione ai benefici delle presenti Operazioni, abbiano la titolarità giuridica ad assumere gli impegni di cui alle presenti Operazioni e a compiere le azioni conseguenti.

5. LOCALIZZAZIONE

Gli investimenti devono essere localizzati sul territorio della Regione Piemonte.

6. AMBITI di OPERATIVITÀ - INTERVENTI AMMISSIBILI

Vengono sostenuti gli investimenti che contribuiscono ad accrescere la resilienza e il pregio ambientali degli ecosistemi forestali tramite la:

- diversificazione strutturale e specifica dei popolamenti forestali, per favorire le naturali dinamiche evolutive in atto e la tutela delle specie rare e meno rappresentate e l'adozione di tecniche di intervento rispettose dell'ambiente e del suolo;
- riqualificazione e miglioramento di ecosistemi boschivi e di ecosistemi ad essi collegati per la conservazione ed il miglioramento di habitat di pregio ambientale o di interesse paesaggistico;
- valorizzazione delle superfici forestali in termini di pubblica utilità a fini ricreativi, turistici, didattici e culturali favorendo l'accessibilità delle superfici, l'orientamento, la conoscenza, l'osservazione e la permanenza nelle stesse da parte del pubblico.

Gli interventi ammissibili sono:

- selvicolturali, compresi eventuali interventi fitosanitari, di rinaturalizzazione dei popolamenti forestali in base alle tipologie forestali potenziali e in favore della rinnovazione naturale;
- miglioramento, restauro e riqualificazione del patrimonio forestale naturale;
- attività puntuali quali diradamento, potatura, rimboschimento, rinfoltimento o sostituzione di specie forestali, purché effettuate utilizzando specie autoctone. Le attività puntuali potranno essere attuate una sola volta in tutta la durata del programma o del periodo di validità del piano di gestione forestale;
- valorizzazione delle superfici forestali in termini di pubblica utilità a fini ricreativi, turistici, didattici e culturali.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità sono così definite:

- coerenza dell'intervento con gli obiettivi della Misura 8 e delle specifiche operazioni e azioni;
- possesso delle superfici forestali oggetto di intervento pari ad almeno la durata dell'impegno;
- per i richiedenti la cui superficie forestale in gestione sia superiore ai 100 ettari, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PFA) o da uno strumento equivalente (Studi per i PFT, Piano Paesaggistico Regionale di cui alla D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017 Piani di gestione

dei siti Natura 2000 e altre zone ad alto valore naturalistico quali Parchi e le Altre Aree Protette):

8. COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Sono ammissibili i seguenti costi, unicamente se sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno e al fine di accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali:

- acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili (¹); l'acquisizione di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili e deve essere dimostrata l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del bene e gli obiettivi dell'Operazione.

Nell'ambito del miglioramento dei beni, sono ammissibili i costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al punto 6 quali: cure colturali – ripuliture, sfolli e diradamenti, tagli a scelta colturali, conversioni, interventi a carattere straordinario quali rinfoltimenti e sostituzione di specie, apertura o ripulitura di sentieri o di piazzole, realizzazione di attraversamenti e di strutture di protezione o loro ripristino, realizzazione, fornitura e posa di arredi e di segnaletica in materiali compatibili con l'ambiente o loro ripristino, allestimenti o altri interventi finalizzati alla fruizione didattica e/o ricreativa e/o culturale del percorso da parte dei disabili;

- spese tecniche collegate ai costi del precedente punto, come onorari di consulenti;
- l'IVA, qualora il beneficiario non sia in grado di recuperarla.

Non sono ammissibili costi di manutenzione, esercizio e funzionamento.

Non è ammissibile il cumulo con altri strumenti di sostegno pubblici o con regimi assicurativi privati.

Per la definizione dell'ammissibilità delle spese, si applicano le specifiche Linee Guida relative allo sviluppo rurale 2014-2020.

9. ALIQUOTA DEL SOSTEGNO

L'aliquota del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile.

Il calcolo del contributo effettivamente concesso viene effettuato mediante le Unità di Costo Standard appositamente calcolate, certificate e approvate nell'ambito del PSR 2014-2020 (allegato 18 al testo vigente).

Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere al prezzario della Regione Piemonte o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base delle singole voci del prezzario della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazioni di preventivi.

In ogni caso, per le eventuali tipologie di lavoro o costruttive che non rientrassero fra quelle descritte tra le Unità di Costo Standard, le relative spese dovranno essere comprovate da fatture e giustificativi di pagamento intestati al beneficiario.

I costi standard non trovano attuazione nel caso in cui il beneficiario sia tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.

10. IMPEGNI

Gli impegni minimi che i beneficiari si assumono comprendono:

- (per quanto applicabile) la corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionalità dei beni e delle aree oggetto di intervento per un periodo di 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale,
- il non apportare modifiche ai beni e alle aree oggetto di interventi tali da alterarne la natura e compromettere gli obiettivi dell'investimento per un periodo di 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale.

¹ Ai sensi dell'art. 812 del Codice Civile, sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Ai fini dell'attuazione della presente Operazione, vengono considerati solo i beni censiti nel catasto terreni e non quelli censiti nel catasto fabbricati.

- la conservazione della destinazione d'uso dei beni e delle aree oggetto di intervento per un periodo di 10 anni dalla data di pagamento del saldo finale.

11. CRITERI DI SELEZIONE

L'assegnazione dei punteggi per l'inserimento nelle graduatorie di finanziamento delle domande ammissibili e coerenti con gli obiettivi della presente Operazione avviene sulla base dei criteri di selezione di seguito elencati:

N.	Intervento		
		permanenti	5
1	Forme di gestione forestale associate	temporanee, nate per la partecipazione al bando	2
		fino a 10 ha	1
2	Superficie interessata dagli interventi	oltre 10 ha, 1 punto per ogni ulteriore scaglione di 10 ha fino al massimo 100 ha	massimo 10
		A PAI	4
3	Fasce fluviali	B PAI	2
		Altro = fascia C, corsi acqua non fasciati	1
	Habitat forestali	d'interesse regionale (Categorie AB, QV, CE)	4
4		d'interesse comunitario fuori Rete Natura 2000	2
		altri	1
5	Funzione protettiva	diretta	4
5	i unzione protettiva	generale	1
6	Gestione/eradicazione delle specie esotiche invasive della Black list regionale		3
	Intervento inserito in uno strumento di pianificazione forestale	fino al 33% (*)	2
7		da 34% a 66% (*)	3
		da 67% a 100% (*)	4
Pur	nteggio minimo 5		
Δη	arità di nunteggio, per la collocazione nella	a graduatoria la priorità è data alle domande co	n nunteaaic

A parità di punteggio, per la collocazione nella graduatoria la priorità è data alle domande con punteggio maggiore nei seguenti criteri in ordine decrescente: 7, 3, 4, 6, 5

12. NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI

Ogni richiedente può presentare una sola domanda per operazione.

13. MODALITÀ ATTUATIVE

Coerentemente con i contenuti del PSR e in conformità alle presenti disposizioni attuativa, il Settore Foreste della Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (A18000) provvede alla stesura dei bandi pubblici e alla loro approvazione con determinazione dirigenziale.

I bandi pubblici verranno pubblicai sul B.U.R.P. e sul sito istituzione della Regione Piemonte.

I bandi pubblici dovranno fissare almeno:

- le modalità per la presentazione delle domande:
- le procedure generali per l'istruttoria delle domande di aiuto;
- le modalità per la presentazione delle domande di pagamento;
- le procedure per l'istruttoria delle domande di pagamento:
- le modalità per la presentazione di eventuali proroghe e varianti;
- le modalità di erogazione del contributo;

- i casi di decadenza:
- le modalità di partecipazione del beneficiario all'iter della domanda;
- le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi e tecnici;
- le riduzioni e sanzioni:
- le indicazioni di dettaglio per determinare l'ammissibilità degli interventi e il calcolo dei punteggi attribuiti tramite i criteri di selezione.

14. MONITORAGGIO, CONTROLLO E VERIFICA DELLE ATTIVITA'

Il Settore Foreste effettua i seguenti controlli ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809 del 17.07.2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013:

- amministrativo, sul 100% delle domande di pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo dai beneficiari e necessari all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni;
- in loco su un campione minimo del 5% della spesa ammessa a finanziamento;
- in situ, finalizzati a vigilare sulla regolare realizzazione degli investimenti.

Ulteriori specifici controlli possono essere previsti nei manuali procedurali ARPEA.

Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione dell'attività autorizzata e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza; è altresì responsabile di ogni altra dichiarazione sostitutiva resa nel corso di realizzazione dell'attività.